



Comune di Sorrento

Comune Metropolitanum di Napoli

Delibere di
C.E. 48/2024

TITOLO V SPETTACOLI DI STRADA

Art. 44 Disposizioni generali

1. Lo spettacolo di strada inserito nella sezione VI dell'elenco delle attrazioni spettacolari previsto dall'art. 4 della L. n. 337/68 è inteso come attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
2. Il presente Titolo disciplina l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e ad ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, la tutela della quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale ed in generale la sicurezza stradale ed urbana.
3. L'attività di spettacolo di strada inclusa nell'elenco di attrazioni e di intrattenimenti del cd. "Spettacolo Viaggiante" è considerata attività artistica intrapresa come esercizio commerciale di piccola impresa viaggiante. Pertanto è necessario presentare domanda al Comune dove ha sede l'impresa richiedente, per il rilascio della licenza di "Spettacolo di Strada" come previsto ex art. 69 TULPS.
4. Le attività di spettacolo di strada, sono, altresì, escluse dal campo di applicazione del D.M. 8/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza e tutela del pubblico e degli artisti.
5. L'esibizione dell'artista di strada deve rispettare le disposizioni e il vigente:
 - *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
 - *Regolamento di Polizia Urbana;*
 - *L' Ordinanza Sindacale n. 41 dell' 8 febbraio 2012 sulla diffusione sonora presso esercizi pubblici, commerciali ed assimilati, attività turistico-ricettive, circoli privati e ricreativi;*
 - *Gli articoli 15, 20, 190 e 211 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);*
 - *Le ordinanze sindacali n. 316 del 16 giugno 2009, n. 332 del 3 luglio 2009 e n. 152 del 15/05/2014 aventi ad oggetto l'esercizio dell'arte in strada nel territorio del Comune di Sorrento; e tutte le norme e gli adempimenti che regolano il diritto di autore.*

Art. 45 Soggetti destinatari

Le attività artistiche che possono essere svolte sul territorio cittadino vengono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) Mimi, giocolieri, clown, acrobati, cantastorie, statue viventi, fachiri, mangiafuoco, burattinai (senza teatro), danzatori, madonnari, ritrattisti, che non avanzano richieste di compenso, ma solo

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

eventuali offerte "a cappello";

- b) Musicisti, Street band, *artisti dediti all'*attività posteggiata napoletana o d'altro genere.

Art. 46

Presentazione domande per il rilascio della concessione

1. L'artista di strada che intenda esibirsi sul territorio comunale deve presentare domanda, almeno 30 (trenta) giorni prima l'inizio dell'esibizione, utilizzando il modello predisposto dal Comune da presentare al protocollo generale del Comune, indirizzato al Sindaco ed al Comando di P.M., quest'ultimo provvederà all'istruttoria dell'istanza ed alla verifica di quanto dichiarato.
2. Nel caso in cui pervengano più domande per l'esercizio dell'arte di strada da svolgersi nel medesimo periodo e nella medesima zona, e pertanto concorrenti tra loro, si procede con i requisiti di priorità previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 47

Criteri per l'occupazione delle aree e spazi pubblici e fasce orarie d'esercizio delle arti di strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza Sindacale n. 152 del 15/05/2014.
2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
3. Per le attività di cui all'art. 45 comma a) le esibizioni possono svolgersi nelle seguenti zone: Corso Italia lungo il tratto di strada compreso fra Piazza Tasso e Piazza Veniero (incluso lo spazio antistante la Cattedrale e l'area della stessa Piazza Veniero); Piazza Marinai d'Italia; Parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico, coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia degli stessi.
4. Per le attività di cui all'art. 45 comma b), invece, le esibizioni possono svolgersi su tutto il territorio comunale, ma secondo le seguenti fasce orarie: *Periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre:* Dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.30.
Periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 maggio: Dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

Art. 48

Obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada

1. Gli artisti di strada, oltre al rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di cui all'art. 44, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada:
 - a) non esercitare il commercio ambulante;
 - b) non impedire o ostacolare la normale circolazione pedonale e stradale;
 - c) non impedire accessi agli esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e sia fatta salva la visibilità delle vetrine;



Comune di Sorrento

Centro Polifunzionale di Napoli

- d) non danneggiare la fruizione visiva dei panorami o scorci che includono monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico;
- e) svolgere l'attività, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto: della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore; della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi;
- f) l'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce attività con emissioni vocali, strumentali o comunque, rumorose, può esibirsi, nell'arco della giornata, nel medesimo posto, il tempo necessario per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre quindici minuti. Successivamente, per la *medesima durata temporale*, potrà esibirsi a non meno di 200 metri dal posto precedente;
- g) Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo, anche di ridotte dimensioni;
- h) non chiedere il pagamento di biglietto, né chiedere un preciso corrispettivo predeterminato per l'esibizione o per altre attività accessorie: è consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio a "cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte da parte degli spettatori;
- i) non occupare una medesima area o spazio con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile;
- j) mantenere la pulizia e il decoro del suolo delle infrastrutture e degli arredi.

Art. 49

Responsabilità

1. Gli artisti di strada sono responsabili di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possono essere causati dalla loro esibizione.
2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo le condizioni originarie.
3. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni e per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada.

Art. 50

Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada

1. E' vietato esercitare attività artistiche di strada:
 - a) sulle carreggiate delle strade aperte al traffico;
 - b) davanti ai passi carrabili o davanti alle attività commerciali in assenza di specifica autorizzazione dei titolari;
 - c) nelle aree riservate a parcheggi se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture;



Comune di Sorrento

Città Metropolitanamente di Napoli

- d) in prossimità di scuole negli orari di lezione, biblioteche, luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto, di ospedali e di case di cura o in luoghi in cui si tengono altre manifestazioni, fatta salva la disponibilità di spazi adeguati e la garanzia delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle stesse. Il divieto di esercizio è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività.
2. E' vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio; è altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", devono essere utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime e dovranno essere utilizzati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-fluoro-carburi) e con pigmenti senza metalli pesanti.
 3. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri dagli edifici e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso è fatto obbligo per l'artista dotarsi di teli ignifughi e di altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali. Le esibizioni degli artisti di strada che utilizzano materiali o liquidi infiammabili sono consentite se fatte da comprovati professionisti preferibilmente in contesti di manifestazioni organizzate.
 4. E' vietato l'utilizzo di messaggi o promozione pubblicitaria durante l'esibizione, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.
 5. Sono vietate installazioni permanenti del tipo palcoscenici, platee, sedili per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti necessari e tipici per lo svolgimento dell'attività.
 6. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante gli spettacoli di strada ed è vietato spargere sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.
 7. E' vietata l'attività diretta a speculare sulla credulità o sui pregiudizi altrui quale quella di ciarlatano, in conformità alle norme contenute nel T.U.L.P.S. E' vietata qualsiasi forma di scommessa o gioco d'azzardo.
 8. Sono vietate tutte quelle attività che offendono la morale pubblica anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, che inneggino ad ogni genere di discriminazione e/o che siano comunque offensive dei valori fondanti della Costituzione Italiana e/o lesive dell'immagine del territorio.
 9. L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme, di leggi, o di regolamenti, il divieto di esercitare attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.
 10. Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso della vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto 9).
 11. Ai sensi dell'articolo 3 del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato con deliberazione Consiliare n. 51 del 29 settembre 2008, si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00

Registro Ordinanze
N° 152 del 15/05/2014

Oggetto: Ordinanza per l'esercizio dell'arte in strada nel territorio del Comune di Sorrento

II SINDACO

Premesso che il Comune di Sorrento riconosce all'arte in strada, intesa come espressione artistica di carattere musicale, teatrale e figurativo, un ruolo di valorizzazione culturale e turistica dello spazio urbano;

Riscontrato che in forza dell'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311, l'attività di artista in strada non è più soggetta ad alcun atto autorizzatorio da parte dell'autorità comunale;

Considerato che - in assenza di un regolamento appositamente approvato dal Consiglio Comunale per disciplinare l'esercizio di queste forme artistiche - di frequente si ripetono situazioni sgradevoli, con conseguente richiesta di interventi repressivi da parte delle forze di Polizia;

Riscontrato che la stagione turistica è ormai avviata e che, pur in assenza di uno specifico regolamento, occorre disciplinare l'esercizio delle attività artistiche in strada tanto per assicurare la tutela della vivibilità cittadina, quanto per garantire il decoro pubblico, quanto ancora per garantire che le previste attività artistiche si svolgano in maniera dignitosa;

Ritenuto che le finalità sopra indicate possono essere utilmente raggiunte, in via sperimentale ed in attesa di una più articolata regolamentazione, mediante l'adozione di apposita ordinanza che disciplini l'esercizio dell'arte in strada sul territorio comunale;

Visto il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 12 del 28 marzo 2003;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 25 luglio 1996;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 41 dell'8 febbraio 2012 sulla diffusione sonora presso esercizi pubblici, commerciali ed assimilati, attività turistico-ricettive, circoli privati e ricreativi;

Visti gli articoli 15, 20, 190 e 211 del D. lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);

Viste le ordinanze sindacali n° 316 de 16 giugno 2009 e n° 332 del 3 luglio 2009;
Nel pubblico interesse, anche tenendo conto degli effetti sulla polizia locale e in via d'urgenza vista l'attuale situazione di pregiudizio alla vivibilità degli spazi pubblici cittadini, con i poteri e per gli effetti previsti dal T.U.E.L.

ORDINA

Che la richiamata ordinanza n° 332 del 2009 sia modificata come di seguito:

- 1) L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti della presente Ordinanza.
- 2) Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi.
- 3) Le attività artistiche che possono essere svolte sul territorio cittadino vengono suddivise nelle seguenti categorie:
- a) Mimi, giocolieri, clown, acrobati, cantastorie, statue viventi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, madonnari, ritrattisti, che non avanzano richieste di compenso, ma solo eventuali offerte "a cappello"
- b) Musicisti, street band, artisti dediti all'attività posteggiata napoletana o d'altro genere;
- 4) L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce attività con emissioni vocali, strumentali o comunque, rumorose, può esibirsi, nell'arco della giornata, nel medesimo posto, il tempo necessario per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre quindici minuti. Successivamente, per la medesima durata temporale, potrà esibirsi a non meno di 200 metri dal posto precedente.
- 5) L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e per coloro che esercitano attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto 4).
- 6) Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
- 7) Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo, anche di ridotte dimensioni.
- 8) L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
- 9) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.
- 10) L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della performance - o durante la stessa - il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico.
- 11) La presente Ordinanza non si applica a chi esercita l'arte di strada per fini esclusivamente ludici, o nell'ambito di un programma di eventi organizzato in forma organica da associazioni locali o dall'amministrazione comunale.
- 12) Per le attività di cui al punto 3/a) le esibizioni possono svolgersi (nel periodo e negli orari di vigenza della ztl) nelle seguenti zone:
- Corso Italia lungo il tratto di strada compreso tra Piazza Tasso e Piazza Veniero (incluso lo spazio antistante la Cattedrale e l'area della stessa Piazza Veniero);
 - Piazza Marinai d'Italia
 - Parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico, coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia degli stessi.
- Per le attività di cui al punto 3/b), invece, le esibizioni possono svolgersi su tutto il territorio comunale ma secondo le seguenti fasce orarie:
- Periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre:
Dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.30.
- Periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 maggio:
Dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI


- 13) L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni e per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada.
- 14) L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme della presente Ordinanza implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme, di leggi, o di regolamenti, il divieto di esercitare attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.
- 15) Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto 14).
- 16) Ai sensi dell'articolo 3 del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato con deliberazione Consiliare n° 51 del 29 settembre 2008, si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento/00), così come dal combinato disposto del punto 2 dell'articolo 9 del citato Regolamento.
- 17) Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono il Corpo di Polizia Municipale, gli eventuali incaricati dal Sindaco e le figure previste dall'articolo 13 comma 4 della Legge 689/81.
- 18) Il presente atto è immediatamente esecutivo a decorrere dalla data di affissione all'albo comunale.
- 19) Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi successivi alla sua adozione, inserita nel sito istituzionale internet e trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'On. Le Sig. Prefetto di Napoli, alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, al Commissariato della Polizia di Stato nonché alla Compagnia Carabinieri di Sorrento, al Comando di Polizia Municipale.
- Sorrento 15 maggio 2012

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cuomo





Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI



Ordinanza n. 332
3-7-09

ORDINANZA PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE IN STRADA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORRENTO

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Sorrento riconosce all'arte in strada, intesa come espressione artistica di carattere musicale, teatrale e figurativo, un ruolo di valorizzazione culturale e turistica dello spazio urbano;

Riscontrato che in forza dell'art. 6 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, l'attività di artista di strada non è più soggetta ad alcun atto autorizzatorio da parte dell'autorità comunale;

Considerato che in assenza di una disciplina per l'esercizio di queste forme artistiche, è frequente da qualche tempo il ripetersi di situazioni sgradevoli, sia per i cittadini che per gli ospiti, con conseguente richiesta di interventi repressivi da parte delle forze di Polizia;

Riscontrato che la stagione turistica è ormai avviata e che a causa del ripetersi dei predetti comportamenti scorretti è fortemente sentita l'esigenza di una qualche regolamentazione dell'arte in strada, a tutela non solo dell'ottimale vivibilità degli spazi cittadini ma anche di chi esercita questa attività quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà dell'arte.

Ritenuto che le finalità sopra indicate possono essere utilmente raggiunte, in via sperimentale ed in attesa di una più articolata regolamentazione, mediante l'adozione di apposita ordinanza che disciplini l'esercizio dell'arte in strada sul territorio comunale;

Visto il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.12 del 28/03/2003;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 25/07/1996;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 258/2006 sull'orario di qualsiasi attività rumorosa e sul contenimento delle emissioni rumorose in generale nell'ambiente esterno e abitativo;

Visti gli articoli 15, 20, 190 e 211. del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm. (Codice della Strada);

Vista l'ordinanza sindacale n. 316 del 16.06.2009;

Nel pubblico interesse, anche tenendo conto degli effetti sulla polizia locale e in via d'urgenza vista l'attuale situazione di pregiudizio alla vivibilità degli spazi pubblici cittadini, con i poteri e per gli effetti previsti dal T.U.E.L.

ORDINA

che la richiamata ordinanza n. 316 del 16/06/2009 sia modificata come di seguito:

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti della presente Ordinanza.
2. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
 - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi.
3. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose, può esibirsi, nell'arco della giornata, nel medesimo posto, il tempo necessario per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre quindici minuti. Successivamente, per la medesima durata temporale, potrà esibirsi a non meno di 500 mt dal posto precedente.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

4. L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a quello autorizzato, comunque non oltre a trenta giorni, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente.
5. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e per coloro che esercitano attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto 3).
6. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
7. Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo, anche di ridotte dimensioni.
8. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
9. L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.
10. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico.
11. La presente Ordinanza non si applica a chi esercita l'arte di strada per fini esclusivamente ludici, o nell'ambito di un programma di eventi organizzato in forma organica da associazioni locali o dall'amministrazione comunale.
12. Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada, limitatamente alle attività di cui al successivo art. 13, lettera b) che utilizzano amplificazioni sonore, le seguenti aree del territorio del Comune di Sorrento:
 - a) aree poste nelle immediate adiacenze degli edifici di culto, di cura e riposo, storici e scolastici;
 - b) centro storico.
13. Gli orari entro cui può essere svolta l'attività di cui alla presente Ordinanza, nei luoghi consentiti, sono i seguenti:
 - a) Attività da svolgere senza emissioni rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 24.00.
 - b) Attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 22.30.
14. L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada.
15. L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme della presente Ordinanza implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.
16. Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso del sentire o sia priva di un minimo di qualità tecnica di esecuzione, l'esecutore, a richiesta dei soggetti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto 15).
- 16Bis Ai sensi dell'art.3 del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato con Deliberazione Consiliare n.51 del 29/09/08, si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento/00), così come dal combinato disposto del punto 2 dell'art.9 del citato Regolamento.
17. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono il Corpo Polizia Municipale, gli eventuali incaricati dal Sindaco, e le figure previste dall'art. 13 comma 4, L.689/81.
18. Il presente atto è immediatamente esecutivo a decorrere dalla data di affissione all'albo comunale.
19. Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi successivi alla sua adozione, inserita nel sito istituzionale internet e trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'On.le Sig. Prefetto di Napoli, alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, al Commissariato della Polizia di Stato nonché alla Compagnia Carabinieri di Sorrento, al Comando di Polizia Municipale.

Sorrento, 03 luglio 2009

Il Sindaco
Marco Fiorentino